LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO

(Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4709 del 31 maggio 2006)

- 1. Riferimenti Normativi
- 2. Soggetti beneficiari
- 3. Ambito territoriale
- 4. Tipologie di investimenti e spese ammissibili
- 5. Realizzazione degli investimenti
- 6. Misura dell'agevolazione
- 7. Divieto di cumulo
- 8. Modalità applicative
- 9. Modalità istruttoria
- 10. Modalità di erogazione
- 11. Verifica finale
- 12. Variazioni
- 13. Ispezioni e controlli
- 14. Cessazione e Revoca dei contributi
- 15. Procedimento di revoca
- 16. Rinvio

ALLEGATI

1. Riferimenti normativi

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da:
 - Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
 - Legge 23.12.1999, n. 488, art. 54;
 - Legge 05.03.2001, n. 57, art. 15;
- Comunicazione della Commissione Europea C (2002) 691 del 05.3.02
- Decreto Legislativo 31.03.98, n.112, art. 19;
- Decreto Legislativo 31.03.98, n. 123;
- Regolamento per la concessione degli incentivi adottato dal Comitato Agevolazioni MCC - Regione Umbria;
- Regolamento (CE) n. 1260/99;
- Regolamento (CE) n. 1685/2000 così come modificato dal Regolamento (CE) n.448/2004;
- Reg. CE n. 70/2001 così come modificato ed integrato dal Reg. CE n. 364/2004, per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.
- Atto Integrativo alla Convenzione in vigore tra la Regione Umbria e MCC S.p.A. a seguito dell'atto stipulato il 25 luglio 2000 ai sensi dell'art. 19 comma 12 DLgs 112/98, limitatamente agli investimenti per la ricerca industriale di cui alla L. 27 ottobre 1994 n. 598 ed alla L. 1329/65 in forma decambializzata, stipulato in data 20 gennaio 2005;
- Atto Integrativo di proroga, ai sensi dell'art. 23, co. 3 L. 62/2005, della convenzione tra MCC S.p.A. e la Regione Umbria per la gestione degli incentivi di cui alle L.L. 1329/65 e 598/94, stipulato in data 1 luglio 2005.

2. Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005 e riportato nell'**allegato 1,** ivi comprese le imprese artigiane di produzione.

LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO (Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4709 del 31 maggio 2006)

Detti soggetti sono ammissibili anche se raggruppati in consorzi.

Sono ammissibili le iniziative finalizzate alle attività economiche - comunque risultanti dal certificato CCIAA alla data di presentazione della domanda - identificate dai codici ISTAT ricompresi tra quelli riportati nell'allegato 2.

Ai soggetti beneficiari che presenteranno iniziative progettuali giudicate per profilo rientranti in uno dei quattro cluster previsti dal Distretto Tecnologico dell'Umbria (materiali speciali metallurgici, meccanica avanzata; meccatronica; microtecnologie e le nanotecnologie), come da **allegato 3**, viene riservata una quota parte delle risorse stanziate a copertura del presente intervento con le modalità ed i termini richiamati nella Circolare di apertura.

Reti di imprese

I progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo che presentano integrazioni e/o collegamenti con progetti presentati da altre imprese, dovranno essere evidenziati mediante la compilazione dell'apposita sezione del modello di cui all'**allegato 4**.

Dovrà altresì essere evidenziata qualsiasi forma di collegamento giuridico e/o economico esistente o di prossima realizzazione fra le imprese costituenti la rete.

In ogni caso i sopradetti progetti dovranno evidenziare, ai fini dell'istruttoria economico-finanziaria e tecnico-scientifica, singolarmente autonome caratteristiche di:

- ammissibilità formale;
- capacità finanziaria dell'impresa proponente il progetto;
- utilità del progetto per innovazione di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa; ai sensi del disposto del presente bando.

3. Ambito territoriale

Unità locali ubicate nel territorio della Regione Umbria. L'investimento agevolabile deve riguardare una sola unità locale che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

4. Tipologie di investimenti e spese ammissibili

Progetti di sviluppo precompetitivo. I progetti potranno comprendere anche attività di ricerca industriale purché i relativi costi non superino il 40% del totale dei costi ammessi.

<u>Per ricerca industriale</u> si intende la ricerca pianificate o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

Per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. I programmi possono, inoltre, comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essi non comprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Per i settori tessile e abbigliamento possono considerarsi attività di sviluppo precompetitivo le attività, unitariamente considerate, di progettazione, prototipazione e sperimentazione per la realizzazione di campionatura qualora vengano utilizzate tecniche e/o materiali innovativi.

LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO

(Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4709 del 31 maggio 2006)

Il progetto può avere una durata non superiore a diciotto mesi. Il progetto deve avere inizio in data non antecedente quella di presentazione della domanda di intervento e comunque nel termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione dell'intervento e deve concludersi obbligatoriamente entro 18 mesi da tale data.

Il costo del progetto presentabile, nonché quello ammissibile all'intervento, non può essere inferiore ad euro **100.000,00** e non potrà essere superiore a euro **1.000.000,00**.

Il limite superiore per quanto concerne la spesa ammissibile è elevato ad euro 1.250.000 nel caso di progetti relativi ad uno dei cluster del Distretto Tecnologico dell'Umbria di cui al precedente punto 2.

Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per personale dipendente di ricerca (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca). Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne,) esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività di ricerca e/o sviluppo;
- b) *spese generali*: riguardano la valutazione di costi addizionali direttamente imputabili alla attività di ricerca giustificati da registrazioni contabili aziendali. Tali spese non potranno comunque eccedere il 15% del costo del personale. Dette voci si intenderanno riferite ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca e/o sviluppo:
 - personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie);
 - funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari);
 - funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca);
 - assistenza al personale (previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa);
 - spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
 - spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni) nonché alla manutenzione

(ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

Detti costi saranno considerati ammissibili unicamente a fronte di idonea e dettagliata documentazione che dimostri che le spese sono state effettivamente sostenute. Resta altresì inteso che non sono ammissibili, né a forfait né come imputazione diretta, i costi per quote di spese generali aziendali;

- c) costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari. In questa voce verranno inclusi i costi per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto di ricerca e/o sviluppo;
- d) servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca. In questa voce verranno incluse:
 - spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l'attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo;
 - spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza.
- e) materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca. In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nella voce delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta

LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO

(Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4709 del 31 maggio 2006)

per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc..

5. Realizzazione degli investimenti

Sono ammissibili ai contributi solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di intervento.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Le spese devono essere sostenute, e pertanto fatturate e pagate <u>entro il termine per l'attuazione del</u> progetto.

6. Misura dell'agevolazione

1. Il contributo in conto capitale determinato nella misura del:

- 35% del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le attività di sviluppo precompetitivo;

60% del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le attività di ricerca industriale.

Un'ulteriore maggiorazione del 5% è concessa qualora l'unità locale dell'impresa presso la quale si svolge il progetto di ricerca sia ubicata in area di cui all'art. 87.3.c del Trattato Ue.

Nel caso di progetti misti, comprendenti quindi sia attività di ricerca industriale che attività di sviluppo precompetitivo il contributo sarà determinato proporzionalmente in funzione della quota delle attività ammissibili sull'intero progetto ammesso.

7. Divieto di cumulo

I contributi, sono alternativi a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali.

L'agevolazione è tuttavia cumulabile, entro le intensità massime d'aiuto di Stato alla Ricerca e allo Sviluppo prevista dalla Commissione Europea, con le agevolazioni concesse dal Fondo di Garanzia L. 266/97 ovvero con le agevolazioni concesse da Fondi di Garanzia previsti da leggi regionali.

8. Modalità applicative

Richiesta di ammissione all'agevolazione

Ogni impresa può presentare un solo progetto di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo.

Non si potranno inoltre presentare domande a valere sul presente bando qualora si presentino domande a valere sul bando PIA/2006 di cui alla D.D. n.4016 del 10/05/2006 per la stessa unità locale e lo stesso progetto.

Le richieste di ammissione all'agevolazione, redatte sull'apposito modulo (così come approvato con d.d. n.9093 del 21/10/2004 e pubblicato sul S.O. n.5 BURU n.49 del 17/11/2004), che sarà disponibile sul sito internet http://www.incentivi.mcc.it (Incentivi Regionali/Regione Umbria/Legge598/94 Interventi per Ricerca Industriale e Sviluppo Precompetitivo), o in conformità allo stesso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, possono essere presentate esclusivamente A MANO, IN DUPLICE COPIA CON PLICHI SEPARATI, presso gli UFFICI DELLA REGIONE UMBRIA – PALAZZO BROLETTO – VIA M. ANGELONI, 61 - PERUGIA, nei giorni 22 – 23 - 26 GIUGNO 2006, con il seguente orario 9,00 - 12,00.

Ogni singolo soggetto che effettuerà la consegna delle richieste di ammissione all'agevolazione potrà al

$LEGGE\ 598/94\ ART.\ 11-INTERVENTI PER\ RICERCA\ INDUSTRIALE,\ SVILUPPO\ PRECOMPETITIVO$

(Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4709 del 31 maggio 2006)

massimo presentare 5 richieste.

Le domande consegnate al di fuori dei termini stabiliti non verranno prese in considerazione. In ogni caso farà fede *data - ora e numero progressivo* apposti dall'Ufficio ricevente le richieste di ammissione all'agevolazione, redatte sull'apposito modulo e debitamente firmate.

Su ogni singolo plico consegnato dovrà essere obbligatoriamente riportata, pena esclusione:

- la dizione DOMANDA A VALERE SU BANDO L.598/94 ART.11 ANNO 2006;
- ragione sociale ed indirizzo dell'impresa proponente il progetto;
- area territoriale d'appartenenza distinguendo tra aree obiettivo 2, aree phasing out, restanti territori non ammessi ai benefici dell'obiettivo 2, in funzione dell'ubicazione dell'unità locale in cui viene realizzato il progetto di ricerca (si veda **allegato 5** per l'elenco delle aree depresse della Regione così come da Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 7/8/2001).

Le richieste pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, sono restituite al mittente.

Ai fini del finanziamento i progetti dichiarati ammissibili a seguito dell'istruttoria economico finanziaria e tecnico scientifica saranno inseriti in due distinti elenchi uno relativo alle imprese le cui unità locali interessate siano ubicate in area Obiettivo 2, ed uno relativo a tutte le altre Aree regionali.

Nel caso di insufficienza delle risorse stanziate detti elenchi, ferma restando l'attribuzione della riserva di cui al precedente punto 2, saranno ordinati in funzione dell'ordine cronologico di presentazione dei progetti.

Alle richieste devono essere allegati, a pena di esclusione i seguenti documenti:

- allegati "l'impresa", "il progetto di ricerca", "tabelle di determinazione dei costi", "dichiarazione di affidabilità economico finanziaria", in conformità ai moduli disponibili sul sito MCC come sopra indicato;
- ultimo bilancio approvato, completo della nota integrativa e del verbale di assemblea, nonché copia conforme dell'eventuale delibera di aumento del capitale, come previsto nella "dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria":
- per le imprese non tenute alla redazione del bilancio ufficiale: schema di bilancio conforme alla IV direttiva CEE, siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante e relativo all'ultimo esercizio chiuso al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda nonché dichiarazione del Legale Rappresentante di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali.
- certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
 445, redatta secondo lo schema predisposto da MCC S.p.A. e disponibile sul sito www.mcc.it, e
 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.
- certificato di iscrizione alla CCIAA, rilasciato in data recente, da cui risulti: i) la regolare iscrizione della società nel Registro delle Imprese; ii) l'unità locale ubicata nel territorio regionale nel quale si intende svolgere il progetto di ricerca; iii) l'attestazione che negli ultimi 5 anni non è pervenuta a carico della società dichiarazione di fallimento, amministrazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata; iiii) la composizione degli organi sociali; iiiii) nulla osta antimafia.
- il modello di cui all'allegato 4 nella sezione in cui viene dichiarata l'area di appartenenza dell'unità locale ove verrà realizzato il progetto.
- il modello di cui all'allegato 4 nell'apposita sezione nel caso di progetti appartenenti a reti di imprese.

I progetti anche se riferiti a *reti di imprese* così come specificato al punto 2 dovranno essere presentati da ogni singola impresa nel rispetto delle prescrizioni e della modulistica di cui al presente punto.

Le delibere di concessione nonché le successive erogazioni delle agevolazioni saranno subordinate, ove

LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO

(Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4709 del 31 maggio 2006)

previsto, alla acquisizione delle informazioni antimafia di cui al DPR 252/98

9. Modalità istruttoria

L'attività istruttoria sarà diretta a verificare:

- a) la capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto.
- b) l'utilità del progetto per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa;
- c) la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;
- d) nei casi dovuti, l'effettiva rispondenza dei contenuti del progetto al profilo richiesto per l'appartenenza ad uno dei quattro cluster previsti dal Distretto Tecnologico dell'Umbria :materiali speciali metallurgici, meccanica avanzata; meccatronica; microtecnologie e le nanotecnologie. (vedi **allegato 3**).

L'attività istruttoria di cui al punto a) è svolta da MCC S.p.A., così come, lo stesso MCC S.p.A., ricevute le istanze, valuta l'ammissibilità delle stesse e dei progetti e richiede, ove necessario, integrazioni al soggetto proponente.

L'attività istruttoria e di successivo monitoraggio di cui ai punti b), c) e d) è svolta da esperti esterni di settore designati e coordinati da MCC S.p.A..

La capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto (sopracitato punto *a*) viene accertata sulla base della dichiarazione, compiuta dall'impresa nel modulo di domanda, di rispondenza ai seguenti parametri:

1) congruenza fra capitale netto e costo del progetto: CN > CP - I

CN = capitale netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato. Per capitale netto si intende il totale del Patrimonio netto, come definito dall'art. 2424 del Codice Civile, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei "crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili".

Ad incremento di CN potranno essere considerati:

- a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato secondo le modalità previste dal Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;
- b) conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati alla data di presentazione della domanda di contributo
- c) l'eventuale quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato e non ancora versata, pari all'importo dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" di cui alla voce a) dell'attivo dello stato patrimoniale.

Resta inteso che il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà avvenire a titolo di aumento di capitale entro la data di richiesta della prima erogazione.

CP - I = costo del progetto al netto dell'intervento minimo in conto capitale pari al 35% del costo del progetto medesimo.

2) parametro di onerosità della posizione finanziaria: $\underline{OF} < 5\%$

OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato,

F = fatturato annuo quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Per consentire il relativo accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà allegare alla richiesta di

LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO (Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4709 del 31 maggio 2006)

ammissione l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda. In assenza di un bilancio chiuso ed approvato, l'accertamento ha esito negativo. In presenza di un valore nullo di fatturato, l'accertamento ha esito negativo.

Le richieste di ammissione saranno sottoposte alle determinazione della Regione Umbria, entro 90 giorni dalla data di consegna delle domande a MCC S.p.A. da parte della Regione - e comunque previa ricezione della relazione dell'esperto scientifico.

Qualora MCC nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengano la documentazione, le rettifiche e i dati e chiarimenti chiesti. Le richieste di ammissione medesime decadono d'ufficio, qualora la documentazione richiesta a completamento di quella prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche e i dati o i chiarimenti ritenuti necessari da MCC non siano inviate (a mezzo fax o raccomandata AR) a MCC entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di MCC stesso.

Ai fini del computo di detto ultimo termine non si terrà, in considerazione, qualora necessario, il periodo intercorrente tra il giorno 6 agosto 2006 compreso ed il giorno 27 agosto 2006 compreso.

Nell'istruttoria dei progetti sarà data priorità a quelli relativi alle imprese ubicate in aree Obiettivo 2.

10. Modalità di erogazione

Le richieste di erogazione dell'agevolazione possono essere avanzate in non più di due soluzioni, comprensive della richiesta di anticipazione.

L'anticipazione può essere richiesta nella misura del 50% dell'agevolazione concessa, con presentazione di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo schema fornito da MCC, di durata pari alla durata del progetto maggiorata di sei mesi. La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte di MCC, il capitale più gli interessi, pari al TUR vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso.

Inoltre, la garanzia avrà efficacia in ogni caso nei confronti della Regione fino alla data in cui il Gestore concessionario, ricevuta da parte della contraente la documentazione prevista per le erogazioni per stato di avanzamento attività, abbia effettuato, con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa, concernente il sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del progetto, in misura tale da coprire l'importo dell'anticipazione secondo le condizioni, i termini e le modalità stabilite dalla normativa di riferimento e dalla comunicazione di ammissione all'agevolazione.

La richiesta di erogazione a saldo del contributo, sottoscritte dalle imprese e trasmesse a MCC e all'esperto scientifico incaricato per l'attività istruttoria, deve essere redatta sull'apposito modulo allegato o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Il contributo è erogato, con valuta corrente all'impresa, relativamente alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del programma di investimento. L'erogazione a saldo, verrà comunque effettuata solo successivamente alla "verifica finale" a seguito dell'invio, da parte dell'impresa della richiesta di erogazione a saldo. L'impresa decade dall'intervento agevolativo concesso nel caso in cui la richiesta di erogazione a saldo non pervenga al Gestore entro 30 giorni dalla data di ultimazione del progetto.

Nel caso di interventi cofinanziati con fondi comunitari le erogazioni non saranno assoggettate alla

LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO (Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4709 del 31 maggio 2006)

ritenuta del 4% ex art. 28 DPR n. 600/73 relativamente alla quota di partecipazione del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).

11. Verifica finale

A seguito della domanda di erogazione a saldo da parte dell'impresa, prima dell'erogazione a saldo del contributo, MCC si avvarrà del medesimo esperto incaricato in fase istruttoria che dovrà attestare sia la conformità dell'investimento realizzato con quello ammesso all'intervento sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione al progetto ammesso alle agevolazioni con quelli inizialmente previsti (il perseguimento delle finalità previste secondo il relativo piano di spesa iniziale).

12. Variazioni

Ai fini della conferma dell'agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende devono essere comunicate a MCC.

Fermo restando il limite massimo degli importi del contributo in conto capitale concesso sul progetto e previa verifica della conformità del progetto realizzato a quello ammesso all'intervento, potranno essere accettate variazioni su ogni singola voce di costo (personale, spese generali, etc) in misura non superiore al 10% del costo totale del progetto ammesso all'intervento, una volta verificata la pertinenza e la congruità delle spese sostenute.

13. Ispezioni e controlli

Su indicazione dei competenti organi della Regione, MCC può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

14. Cessazione e revoca dei contributi

La corresponsione dei contributi cessa nei casi di:

- 1. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- 2. fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa beneficiaria ad altra procedura concorsuale;
- 3. interruzione dell'iniziativa per cause non imputabili all'impresa beneficiaria.

I contributi erogati, ma risultati non dovuti, sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC S.p.A..

I contributi sono revocati nei seguenti casi:

- a) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- b) nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso;
- documentazione prodotta o dalle c) qualora dalla verifiche e controlli eseguiti dalla inadempimenti della Banca e/o dall'esperto emergano impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente Regolamento, nonché in tutti gli previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare con riferimento luogo di svolgimento del progetto.

I contributi sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati dell'interesse pari al TUR vigente alla

LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO (Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4709 del 31 maggio 2006)

data della loro erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre nei casi sub a), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a due volte l'importo del complessivo contributo indebitamente fruito.

15. Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo precedente.

16. Rinvio

Per quanto non previsto o derogato con la presente scheda tecnica e relativa circolare, si applicano le modalità previste nel Regolamento per la concessione degli incentivi adottato dal Comitato Agevolazioni MCC - Regione Umbria.

LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO

(Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4709 del 31 maggio 2006)

ALLEGATO N. 1

DEFINIZIONE DI PMI in vigore dal 18/04/2005 (Estratto del Decreto M.A.P. del 18/04/2005 pubblicato su G.U. n. 238 del 12/10/2005) concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di PMI

Considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese;

Art. 1

1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

Art. 2

- 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
- 2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
- 3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
- 4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
- 5. Ai fini del presente decreto:
- a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
- c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
- 6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:
- a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).
- 5. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO

(Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4709 del 31 maggio 2006)

Art. 3.

- 1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.
- 2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.
- 3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
- 4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
- 5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
- 6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.
- 7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.
- 8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.
- 9. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e /o collegate.

LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO

(Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4709 del 31 maggio 2006)

ALLEGATO N. 2

CLASSIFICAZIONE DELLE A TTIVITA ' ECONOMICHE

Codici ammissibili per progetti di ricerca industriale /o di sviluppo precompetitivo

• C - estrazione di minerali

con l'esclusione di:

- 10.1 "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile" (tutto il gruppo)
- 10.2 "Estrazione ed agglomerazione di lignite" (tutto il gruppo)
- 10.3 "Estrazione ed agglomerazione di tora" (tutto il gruppo)
- 13.10 "Estrazione di minerali di ferro" è esclusa tutta la classe, ad eccezione delle piriti.
- 13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" è esclusa la sola estrazione di manganese

• D - attività manifatturiere;

sottosezione DA limitatamente ai codici 15.52, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98, 15.99 con l'esclusione di:

- 23.1 " Fabbricazione di prodotti di cokeria" (tutto il gruppo) 24.70 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali - È esclusa tutta la categoria 27.10 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)" È esclusa tutta l'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, intendendo le attività relative. Ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).
- 27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" È esclusa tutta la categoria.
- 27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" È esclusa tutta la sola produzione di tubi con diametro superiore a 406, 4 mm.
- 35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche" È esclusa la sola costruzione di: navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl; pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione); draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl; rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.)
- 35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali" È esclusa: la trasformazione delle navi a scafo metallico, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione lavori che comportano modifica radicale del piano di carico. dello scafo. sistema di delle infrastrutture propulsione destinate ad ospitare passeggeri; la riparazione delle navi a scafo metallico.
- E produzione e distribuzione di energia elettrica limitatamente alle classi 40.10 e 40.30;

LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO (Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4709 del 31 maggio 2006)

- F costruzioni;
- 64 "Poste e telecomunicazioni", limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche ed integrazioni
- 72 "Informatica ed attività connesse", ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca ed all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
- 90.- "Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili", limitatamente a
 - a) quelli di origine industriale e commerciale
 - b) smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini (rif. 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati ed altri alla depurazione delle reflue processi finalizzati acque origine industriale.
- 92 "Attività ricreative, culturali e sportive", limitatamente alle attività di produzione radiotelevisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif.92.20).

LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO

(Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4709 del 31 maggio 2006)

ALLEGATO N. 5

ELENCO AREE DEPRESSE DELLA REGIONE UMBRIA

(Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 7 agosto 2001 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 224 del 26/09/2001)

Provincia di Perugia

Assisi	Obiettivo 2: l'intero territorio comunale, escluse le sezioni censuarie da 14 a 17; da 21 a 24; da 26 a 30; 32; 33; da 40 a 45; da 47 a 50; da 52 a 54; 57; 80; 81; 83. Phasing out: sezioni censuarie da 14 a 17; da 21 a 24; da 26 a 30; 32; 33; da 40 a 45; da 47 a 50; da 52 a 54; 57; 80; 81; 83.
Dogtio	
Bastia	Phasing out
Bettona	Phasing out
Bevagna	Obiettivo 2
Campello sul Clitunno	Obiettivo 2 – 87.3.c.
Cannara	Obiettivo 2
Cascia	Obiettivo 2
Castel Ritaldi	Obiettivo 2
Castiglione del Lago	Obiettivo 2
Cerreto di Spoleto	Obiettivo 2
Citerna	Obiettivo 2: solo le zone censuarie dalla 1 alla 6
	Phasing out: intero territorio comunale escluse le zone censuarie dalla 1
	alla 6.
Città della Pieve	Obiettivo 2
	Obiettivo 2: solo le zone censuarie 46; da 52 a 54; 66; 67; da 85 a 101; 104;
Città di Castello	da 115 a 161; 182; più le parti delle sezioni 45, 47, 51, 113, 183, 184
	corrispondenti alla fascia alto-collinare ad est del fiume Tevere con
	altitudine superiore ai 400m.s.l.m.
	Phasing out: intero territorio comunale escluse le zone censuarie 46; da 52
	a 54; 66; 67; da 85 a 101; 104; da 115 a 161; 182; più le parti delle sezioni
	45, 47, 51, 113, 183, 184 corrispondenti alla fascia alto-collinare ad est del
	fiume Tevere con altitudine superiore ai 400m.s.l.m.
Collazzone	Phasing out
Corciano	Phasing out
Costacciaro	Obiettivo 2
Deruta	Phasing out
Foligno	Obiettivo 2 – 87.3.c.: intero territorio comunale, escluse le zone censuarie:
	da 1 a 48; da 50 a 56; 61 e 62; da 66 a 93; da 99 a 134; 136 (parte:
	esattamente l'area di forma quadrangolare di 150 ha posta a sud est
	dell'abitato di Sterpete); da 137 a 141; 143 e 144; da 146 a 170; da 181 a
	186; 187 (la fascia a Nord-Est del torrente Teverone di 1500 m di
	ampiezza); da 188 a 190; da 197 a 205; da 207 a 233; 247; da 249 a 261;
	283 e 284; 290; 293; 382; 383; 401; 414; da 417 a 419; da 425 a 429; da
	435 a 437; 439 e 440.
	Obiettivo 2:le seguenti zone censuarie: da 1 a 48, da 50 a 56, 290, 293.
	Phasing out: le zone escluse dalle aree precedenti.
Fossato di Vico	Obiettivo 2
Fratta Todina	Obiettivo 2
Giano dell'Umbria	Obiettivo 2
Gualdo Cattaneo	Obiettivo 2
Gualdo Tadino	Obiettivo 2 – 87.3.c.
Canada I maillo	0010101

LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO

(Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4709 del 31 maggio 2006)

Gubbio	Obiettivo 2
Lisciano Niccone	Obiettivo 2
Magione	Phasing out
Marsciano	Obiettivo 2: solo le zone censuarie 22 (la parte ad Est del capoluogo compresa tra le strade comunali congiungenti il capoluogo con le località di Cerqueto e Morcella); 32; 33; 35 (la parte a Sud del fiume Nestore e della strada comunale congiungente le località di Compignano e Monte Lagello); da 36 a 41; 70; 71. Phasing out: intero territorio escluse le zone censuarie sopra elencate.
Massa Martana	Objettivo 2
Monte Castello di Vibio	Obiettivo 2
Monte Santa Maria Tiberina	Obiettivo 2
Montefalco	Obiettivo 2
Monteleone di Spoleto	Obiettivo 2
Montone	Obiettivo 2
Nocera Umbra	Obiettivo 2 – 87.3.c.
Norcia	Obiettivo 2
Paciano	Obiettivo 2
Panicale	Obiettivo 2
Passignano sul Trasimeno	Obiettivo 2
	Phasing out: limitatamente alle aree ricomprese nell'operatività del Docup
Perugia	Obiettivo 5b 1994-1999
Piegaro	Obiettivo 2
Pietralunga Pietralunga	Obiettivo 2
Poggiodomo	Obiettivo 2
Preci	Obiettivo 2
San Giustino	Phasing out
Sant'Anatolia di Narco	Obiettivo 2
Scheggia e Pascelupo	Obiettivo 2
Scheggino	Obiettivo 2
Sellano	Obiettivo 2
Sigillo	Obiettivo 2
Spello	Obiettivo 2
Spoleto	Obiettivo 2 – 87.3.c
	Obiettivo 2 : l'intero territorio comunale, escluse le sezioni censuarie da 1 a
Todi	111.
	Phasing out: le sezioni censuarie da 1 a 111.
Torgiano	Phasing out
Trevi	Obiettivo 2 – 87.3.c
Tuoro sul Trasimeno	Obiettivo 2
Umbertide	Obiettivo 2: solo le zone censuarie 22; 33 (la parte a sud – ovest del fiume Tevere e la parte ad est compresa fra la SS. 3bis e il confine del Comune di Montone); 26 (la parte a sud-ovest della Ferrovia Centrale Umbra e la parte a nord-est, ai confini con il Comune di Gubbio, altitudine superiore ai
	400 m. s.l.m.) da 27 a 30; da 32 a 34; 35 (la parte a sud-ovest delimitata dalla linea congiungente le località "Verna" e "Pieve d'Agnano"); 37 (la parte ad est compresa fra la SS. 3 bis e il confine del Comune di Montone); da 43 a 45. Phasing out: l'intero territorio escluso quello definito dal punto precedente.
Valfabbrica	Obiettivo 2
Vallo di Nera	Obiettivo 2 Obiettivo 2
Valtopina	Ob. 2 - 87.3.c
v anopina	Ou. 4 - 01.3.0

LEGGE 598/94 ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO PRECOMPETITIVO

(Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4709 del 31 maggio 2006)

Provincia di Terni

Acquasparta	Obiettivo 2
Allegrona	Obiettivo 2
Alviano	Obiettivo 2
Amelia	Obiettivo 2
Arrone	Obiettivo 2
Attigliano	Obiettivo 2
Avigliano Umbro	Obiettivo 2
Baschi	Obiettivo 2 Obiettivo 2
Calvi dell'Umbria	Obiettivo 2
	Obiettivo 2
Castel Giorgio Castel Viscardo	Obiettivo 2
	Obiettivo 2 Obiettivo 2
Fabro	
Ferentillo	Obiettivo 2
Ficulle	Obiettivo 2
Giove	Obiettivo 2
Guardea	Obiettivo 2
Lugnano in Teverina	Obiettivo 2
Montecastrilli	Obiettivo 2
Montecchio	Obiettivo 2
Montefranco	Obiettivo 2
Montegabbione	Obiettivo 2
Monteleone d'Orvieto	Obiettivo 2
Narni	Obiettivo 2 – 87.3.c.: l'intero territorio comunale con esclusione delle
	sezioni censuarie da 1 a 10, da 12 a 26, 28, 29, da 105 a 117, 121.
	Obiettivo 2: le sezioni censuarie da 1 a 10, da 12 a 26, 28, 29, da 105 a 117,
	121.
Orvieto	Obiettivo 2: l'intero territorio comunale, escluse le sezioni censuarie da 1 a
	81.
	Phasing out: le sezioni censuarie da 1 a 81.
Otricoli	Obiettivo 2
Parrano	Obiettivo 2
Penna in Teverina	Obiettivo 2
Polino	Obiettivo 2
Porano	Obiettivo 2
San Venanzo	Obiettivo 2
Sangemini	Obiettivo 2
Stroncone	Obiettivo 2
Stroneone	Obiettivo 2 – 87.3.c: l'intero territorio comunale, escluse le sezioni
Terni	censuarie da 1 a 4, da 7 a 15, 17, 19; da 23 a 42, da 51 a 57, da 85 a 99, da
	101 a 109; da 111 a 119, da 121 a 123, da 125 a 152, da 154 a 159, da 161
	a 167, da 169 a 200, da 202 a 245, da 249 a 258, da 264 a 285, da 287 a
	324, da 328 a 374, 613,614, 617, da 619 a 656, da 658 a 683, da 704 a 706,
	712, 713, 733. Obiettivo 2: le seguenti zone censuarie: da 1 a 4, da 7 a 10, da 13 a 15, 17,
	85, da 88 a 99, 101, da 104 a 107, da 111 a 116, da 125 a 129, da 131 a
	150, 154, 155, 157, 373, 614, 665, 666, da 673 a 676, da 679 a 683, da 704
	a 706, 712, 713, 733.
	Phasing out: le zone escluse dalle precedenti.